

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA NELL'AREA DELLE SCIENZE GIURIDICHE (AREA CUN 12)

SOMMARIO: 1. PREMESSA. I CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA NELL'AMBITO GIURIDICO. OGGETTO E OBIETTIVI DEL PRESENTE DOCUMENTO. - PARTE I. TIPOLOGIE DI PRODOTTO. - PARTE II. CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE E DELLA ALTRE COLLOCAZIONI EDITORIALI.

1. Premessa. I criteri della valutazione dei prodotti della ricerca nell'ambito giuridico. Oggetto e obiettivi del presente documento.

1.1. L'elaborazione di criteri o standards per la valutazione dei prodotti della ricerca scientifica è utile a molti scopi e può risultare addirittura indispensabile ai fini delle decisioni in punto di destinazione e ripartizione di risorse finanziarie pubbliche a favore della ricerca e dei ricercatori, di avanzamenti di carriera di questi ultimi, ecc.; essa può risultare altresì utile ai fini della indicazione di criteri minimi da osservare nell'ambito delle procedure, comunque disciplinate, di reclutamento dei nuovi componenti della comunità scientifica ed in specie accademica (universitaria), nei diversi settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento, ferma restando, a questo specifico fine, l'esigenza ineliminabile ed insopprimibile della valutazione analitica e diretta (cioè non mediante criteri presuntivi) della produzione scientifica dei singoli ad opera dei membri delle commissioni di volta in volta nominate (mediante sorteggio, elezione o in qualsiasi altro modo).

Le scienze c.d. dure o esatte già da tempo si avvalgono di detti criteri o standards; in particolare è diffusa da tempo in quell'ambito l'utilizzazione di metodologie che consentono di esprimere in maniera sintetica con un indice numerico la produttività scientifica di un determinato studioso o la qualità/quantità della sua produzione scientifica; dette metodologie, e gli indici a cui esse mettono capo, sono per converso scarsamente note e poco utilizzate nell'ambito delle scienze umanistiche, delle scienze sociali ed in particolare, per quanto qui specificamente interessa, delle scienze giuridiche.

Non è il caso, in questa sede, di indagare le ragioni di un siffatto disallineamento tra le scienze del primo e del secondo tipo; interessa invece rilevare che, anche a causa del sopravvenire di dati normativi che fanno espressamente riferimento alla valutazione dei prodotti della ricerca scientifica e la postulano come necessari ai fini anzidetti, l'atteggiamento delle scienze sociali, ed in particolare delle scienze giuridiche, sta rapidamente evolvendo verso una maggiore consapevolezza del problema ed una maggiore attenzione alle possibili soluzioni del medesimo.

1.2. A tale proposito è maturata già dalla metà del 2009, in seno alle comunità scientifiche ed alle associazioni disciplinari dell'area 12, la propensione a ritrovarsi, per il tramite dei loro esponenti e/o delegati, intorno ad un "tavolo" (da ora in avanti: "tavolo congiunto" o "tavolo delle associazioni"), allo scopo di perseguire una strategia "bottom-up" (piuttosto che top-down) di elaborazione dei criteri suddetti, nella convinzione che, meglio di chiunque altro, gli stessi artefici dei "prodotti della ricerca" e perciò soggetti passivi dell'applicazione dei criteri di valutazione, siano in grado di fornire un contributo alla individuazione degli stessi. Del resto, la preferibilità di un'impostazione basata sul contributo "dal basso" (bottom up) alla elaborazione dei criteri di valutazione della ricerca, ad opera delle comunità scientifiche e delle associazioni disciplinari, è stata affermata anche in documenti ufficiali del CUN.

Il metodo che si propone in generale di seguire è dunque quello della elaborazione "bottom-up" di criteri (idonei ad essere) condivisi ed applicati da tutti i settori scientifico-disciplinari classificati nell'area 12. In questo contesto, costituisce un dato significativo e confortante quello per cui, alle associazioni disciplinari che siedono al "tavolo congiunto" fin dal primo momento se ne sono aggiunte man mano altre (ovvero si sono aggiunti i delegati delle comunità scientifiche, per i settori in cui manca allo stato un'associazione strutturata), sino a coprire l'intero ambito dell'area suddetta.

1.3. Un primo problema che il "tavolo congiunto" ha dovuto affrontare è quello della possibilità di utilizzare, ai fini della valutazione dei prodotti della ricerca in ambito giuridico, criteri noti ed applicati, anche internazionalmente, in altri ambiti, e specificamente il criterio basato sul calcolo del "fattore di impatto" e quello, noto come Hirsch-Index o H-Index, basato sul calcolo e della quantità delle pubblicazioni e del loro impatto citazionale (numero di citazioni) delle stesse. La risposta è stata nel senso che criteri di quel tipo non sono, allo stato almeno, utilizzabili per la valutazione della ricerca in ambito giuridico, per una serie di ragioni:

- Il c.d. Impact Factor (più precisamente, Journal Impact Factor – JIF) è un criterio che può essere utilmente adoperato per valutare l'impatto citazionale, dunque l'importanza, la diffusione e l'autorevolezza delle riviste scientifiche, non è invece consigliato – neppure dai suoi sostenitori - per valutare la produzione scientifica dei singoli; per quanto riguarda la valutazione o ranking delle riviste, l'utilizzo di tale criterio presuppone l'esistenza di ente o organismo di accreditamento delle riviste scientifiche (nel nostro caso, delle riviste scientifiche in ambito giuridico), che sia in grado di occuparsi del costante censimento delle riviste stesse e di un citation index, che consenta di analizzare l'impatto di ciascuna attraverso il conteggio delle citazioni che i lavori pubblicati in ciascuna rivista in un determinato anno ricevono in un determinato numero di anni successivi;

- Lo Hirsch-Index presenta, rispetto al JIF, un maggior grado di idoneità alla valutazione della produzione scientifica dei singoli, ma postula l'inserimento dell'intera produzione scientifica in banche dati consultabili in rete nonché, ancora una volta,

l'esistenza di un ente o di un organismo preposto all'analisi dell'impatto citazionale (più banalmente, alla conta delle citazioni);

- Secondo gli studiosi di bibliometria e di scientometria, nessuno dei criteri fin qui individuati va esente da rilievi critici, in quanto detti criteri si prestano, in misura maggiore o minore, a manipolazioni di varia natura, capaci di distorcere i risultati, e al tempo stesso sono suscettibili di produrre delle distorsioni (per es. orientando la scelta dei temi da parte degli studiosi verso quelli "alla moda", di per sé suscettibili di un maggior numero di citazioni), per cui – allo stato – è caldamente raccomandata la combinazione di tali criteri con quello della revisione dei pari (peer review);

- In ogni caso, l'adozione nel nostro Paese, ed ai fini della valutazione della ricerca scientifica in ambito giuridico, dei suddetti criteri è resa allo stato problematica dalle seguenti circostanze: (i) il versamento nelle banche dati della produzione scientifica dei singoli è ancora del tutto parziale; (ii) manca un ente o organismo preposto al censimento costante delle riviste di carattere scientifico; (iii) manca un citation index che consenta l'analisi dell'impatto citazionale dei prodotti della ricerca scientifica; (iv) non esiste, ovvero è ancora molto debole, il collegamento della scienza giuridica con le istituzioni internazionali che operano in questo campo, per cui, sfogliando le banche dati liberamente disponibili on-line, può accadere di constatare che autorevoli ed accreditati studiosi del diritto con decine di pubblicazioni non vi compaiono (ovvero vi compaiono in maniera del tutto parziale e marginale), per esempio perché le loro pubblicazioni sono apparse in una rivista non censita o non sono state singolarmente riversate in una banca dati informatica.

1.4. Non è d'altra parte possibile attendere per la soluzione del problema che siano completate e messe a regime banche dati italiane (in particolare, l'Anagrafe della ricerca) ovvero che siano istituite possibilità di collegamento fra i prodotti della ricerca giuridica italiana e le banche dati internazionali (fra l'altro tendenzialmente anglofone e disponibili a rilevare soltanto ciò che è stato pubblicato in lingua inglese). Infatti, la valutazione della ricerca – anche nel campo giuridico - non è un problema del futuro, bensì dell'immediata attualità: già si fa valutazione, nelle sedi e con i metodi più diversi, talora "improvvisati" nell'ambito dei singoli "Osservatori" o "Nuclei di valutazione" presenti nei diversi Atenei ovvero preordinati ad una valutazione meramente quantitativa, basata cioè sul numero delle pubblicazioni e/o sul numero complessiva delle pagine, che ha il pregio di essere molto semplice ed immediata, ma presenta il grave difetto di non essere, come tale, idonea a cogliere la qualità del singolo prodotto della ricerca (articolo, libro o altro) che, come ben noto a chiunque abbia un po' di dimestichezza con la ricerca giuridica, non è variabile dipendente dalla quantità ed anzi può essere talora inversamente proporzionale ad essa (i.e.: al numero delle pagine o al numero delle pubblicazioni, nel senso che più alto è il numero delle pagine o delle pubblicazioni, più rischia di essere superficiale e ripetitiva l'analisi dei temi trattati).

La comunità accademica delle scienze giuridiche ha allora elaborato, per il riconoscimento e per la valutazione dei prodotti della propria ricerca, i criteri esposti in questo documento di sintesi.

Tali criteri sono da intendersi come *standard* minimi da applicare, salvo eventuali adattamenti resi necessari dalla peculiarità del fine della specifica valutazione, in tutte le sedi valutative, locali e nazionali.

I criteri qui di seguito esposti sono, dunque, rivolti:

- a) a consentire il riconoscimento delle diverse tipologie di prodotto della ricerca rilevanti in ambito giuridico e a valutarne le differenze sotto il profilo dell'impegno scientifico e del dispendio di tempo e di energie necessario per la realizzazione del singolo tipo di prodotto;
- b) a valutare la qualità del prodotto della ricerca anche sulla base della qualità della sede o collocazione editoriale;
- c) a individuare i parametri sulla base dei quali stabilire la qualità della collocazione editoriale, a seconda che si tratti di pubblicazione periodica (= rivista) o non periodica.

PARTE I: TIPOLOGIE DI PRODOTTO

2. Le tipologie.

Si ritiene necessario fare riferimento a tipologie di prodotto ideali, che, individuate sulla base dei contenuti e delle forme tipiche degli studi giuridici, si reputano capaci di rappresentare (*id est*: misurare) modalità ed entità dello sforzo scientifico.

A questo fine, si identificano tre principali categorie:

- a) Monografia
- b) Articolo
- c) Nota a sentenza

Le restanti tipologie potranno così trovare referenti sostanziali omogenei¹.

(Ad esempio, una voce di enciclopedia, a seconda della sua estensione e dell'impegno scientifico in essa profuso, può avere valore di monografia (scientifica o divulgativa), valore di articolo o, infine, appartenere al genere ampio degli scritti minori, di entità non sufficiente per esprimere valore di articolo. Così, le relazioni a convegno, una volta pubblicate sono in tutto assimilabili ad articoli. La loro concreta valutazione – come per gli articoli – dipende perciò esclusivamente dalla loro collocazione editoriale: se in riviste - e di quale categoria - o esclusivamente in raccolte di atti; dipende cioè da quale selezione hanno superato per giungere alla pubblicazione). Infine, alle note a sentenza, ove esprimano un rilevante valore scientifico, te-

¹ Sono ricondotti ai tipi ideali, secondo il valore assunto nella specifica comunità di riferimento, i generi propri soltanto di alcuni settori dell'area 12, come le edizioni critiche di fonti e le edizioni di manoscritti di opere giuridiche, le biografie dei giuristi ecc....

stimoniato dall'ampiezza e dalla qualità dell'approfondimento critico, può essere attribuito valore di articolo.

a) MONOGRAFIA SCIENTIFICA.

E' il prodotto più complesso e significativo della produzione scientifica nel campo giuridico. Richiede impegno e tempi notevolmente superiori rispetto a tutti gli altri generi letterari (in linea di massima, l'impegno scientifico e culturale ed il dispendio di tempo e di energie richiesti da una monografia scientifica pesano 5 volte di più rispetto a quelli richiesti da un articolo).

Qualificando un lavoro come monografia sulla semplice base della forma di libro si peccherebbe, tuttavia, sia per eccesso che per difetto. Per eccesso, poiché tale forma è assai spesso assunta da lavori di mera ricognizione di dottrina e giurisprudenza, che della monografia non hanno l'approccio critico e costruttivo, e talvolta da raccolte di articoli, le quali, benché tematicamente omogenee, non costituiscono un lavoro organico. Per difetto, poiché l'impegno scientifico e l'organicità della monografia si riscontrano talora in lavori aventi una diversa "forma": parti ampie di volumi a più mani, parti ampie di trattato o di commentario (per le quali la pubblicazione in forma di volume non monografico dipende da una scelta meramente editoriale), voci di enciclopedia. Caratteristica comune di questi lavori è che *potrebbero* essere pubblicati come volume monografico. Valore di monografia è infine espresso, anche, da volumi destinati alla didattica, ove questi abbiano carattere di organicità e rappresentino la sintesi del pensiero e dell'esperienza culturale del loro autore.

Definizione.

Per lavoro avente valore di monografia scientifica s'intende uno studio approfondito ed organico, caratterizzato da un ampio respiro culturale e sistematico e da un approccio critico costruttivo, finalizzato alla prospettazione di soluzioni originali e innovative. Le dimensioni non costituiscono un criterio di qualificazione e valutazione dell'opera, salvo per ciò che esse eventualmente esprimano in ordine alla misura dell'impegno culturale e sistematico. Tuttavia, ai fini della qualificazione, è possibile individuare una misura minima indicativa nella consistenza tipografica di almeno 240.000/280.000 battute², al netto di indici ed eventuali allegati.

Qualità.

Le qualità da assumere a criterio di valutazione di lavori qualificati come monografie scientifiche sono: a) l'originalità del contributo; b) il respiro culturale e sistematico; c) la profondità e la coerenza del percorso argomentativo.

b) MONOGRAFIA A CARATTERE DIVULGATIVO, RICOGNITIVO O DIDATTICO.

L'area occupata dalla monografia scientifica è delimitata in negativo da quella dei lavori che, seppure ospitati in un volume monografico, hanno un contenuto prevalentemente ricognitivo ed espositivo ovvero finalità divulgative o didattiche. In quest'ambito si collocano generi letterari noti e frequentati nella tradizione delle scienze giuridiche positive, quali le rassegne di giurisprudenza ed i volumi di "casi materiali".

² Considerando che la consistenza media di una pagina si può individuare in circa 2400/2800 battute, il limite corrisponde ad un minimo indicativo di circa 100/110 pagine secondo una impaginazione ragionevolmente contenuta.

c) ARTICOLO.

E', nell'ambito delle scienze riconducibili all'area 12, il genere letterario più diffuso e maggiormente frequentato, anche perché richiede un impegno di tempo e di energie intellettuali minore e perciò più accessibile di quello richiesto dalla monografia scientifica.; a detto genere appartengono prodotti della ricerca caratterizzati da un elevato grado di eterogeneità dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Se ne fornisce pertanto, innanzi tutto, una definizione di carattere residuale, idonea a ricomprendere i prodotti della ricerca che non appartengono ad altre tipologie più precisamente qualificabili (note a sentenza, recensioni ecc.). Sul piano meramente quantitativo si può fare riferimento, stipulativamente, ad una consistenza tipografica indicativa minima di circa 20.000 battute, al di sotto della quale lo scritto è, salvo motivate eccezioni, da qualificare come "commento". Per il resto, occorre far capo alla valutazione della rivista che ospita un determinato articolo, secondo i criteri che saranno di seguito indicati: si assume infatti che la rivista classificata in A selezioni per la pubblicazione articoli di livello scientifico adeguato a detta classificazione. Se l'articolo è pubblicato, piuttosto che in una rivista, in un volume collettaneo (non periodico), oppure in una enciclopedia giuridica (come "voce" della medesima), oppure costituisce parte di un commentario o di un trattato, si reputa determinante ai fini della valutazione quella effettuata dalla direzione scientifica della collana nella quale è inserito il volume, oppure dalla direzione scientifica dell'enciclopedia, del commentario o del trattato.

Definizione.

E' articolo un lavoro di consistenza tipografica minima pari a circa 18.000/20.000 battute pubblicato come tale da una rivista classificata fra quelle rilevanti per il settore scientifico di riferimento. E' articolo altresì il lavoro, di eguale minima consistenza, pubblicato su un volume collettaneo, commentario o trattato, avente rilievo scientifico per il settore di riferimento.

Qualità.

Le qualità da assumere a criterio di valutazione di lavori qualificati come articoli sono: *a)* l'originalità delle idee espresse e la loro capacità di fornire un contributo alla soluzione di problemi; *b)* la consapevolezza culturale, attestata da un adeguato apparato bibliografico; *c)* la consistenza critica e la coerenza del percorso argomentativo.

d) NOTE A SENTENZA

La nota o commento a sentenza è strumento efficace, e collaudato da una lunga tradizione, del dialogo tra dottrina e giurisprudenza, che viene considerato come un momento ineliminabile di confronto e di maturazione delle idee nei settori delle scienze giuridiche positive (e cioè non storiche o filosofiche o sociologiche).

Il genere comprende due specie: (a) la nota o commento di carattere "critico", che esprime e rappresenta uno sforzo di ricostruzione critica dell'argomentazione svolta dal giudice nella sentenza o nel provvedimento e di raffronto di tale argomentazione con quelle presenti in altre sentenze o nella dottrina di riferimento; (b) la nota c.d. "redazionale", che ha carattere soltanto ricognitivo e serve ad illustrare il contenuto della sentenza annotata attraverso il richiamo e la ricognizione delle opinioni fino

a quel momento espresse dalla giurisprudenza e dalla dottrina in ordine alle questioni affrontate dalla sentenza medesima.

Risulta da tale schematica classificazione che solo il prodotto indicato *sub* (a) assurge a rilievo scientifico e può perciò entrare nella valutazione della produttività scientifica del singolo, ai diversi fini per i quali essa rileva (ma non al fine della partecipazione alle sessioni di abilitazione scientifica nazionale).

Definizione.

E' nota a sentenza rilevante come prodotto della ricerca scientifica il commento ad una determinata pronuncia o provvedimento di organo giurisdizionale o equiparato (per es. lodo arbitrale), caratterizzato da un approccio critico e da uno sforzo di ricostruzione critico-sistematica dei temi sottostanti e degli argomenti spesi a sostegno della decisione stessa, inquadrati nel contesto culturale di riferimento di quest'ultima.

Qualità.

Le qualità da assumere a criterio di valutazione di lavori qualificati come note a sentenza sono: a) l'approccio critico; b) l'impegno sistematico e ricostruttivo (dei problemi e delle questioni sottostanti al provvedimento annotato)..

e) ALTRO

Ciò che non rientra nelle tipologie di prodotti della ricerca sopra analiticamente descritte può essere fatto rientrare in una categoria residuale. Il valore dei lavori in essa collocati varia in relazione alla qualità della rivista o della pubblicazione di carattere non periodico che li ospita.

Parte II. CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE E DELLE ALTRE COLLOCAZIONI EDITORIALI

3. Riviste. Criteri generali di classificazione.

Ai fini della valutazione delle riviste è proposta la classificazione in 4 classi. (A, B, C, D), per assecondare una prassi fin qui invalsa negli osservatori della ricerca e nei nuclei di valutazione di ateneo. Non si tratta pertanto di una scelta immodificabile o rigida. Altri modelli potranno essere in futuro adottati..

In via generale la distinzione in classi può essere operata sulla base della combinazione dei seguenti criteri³:

- a) ***qualità*** (dei contenuti);
- b) ***prestigio della rivista***;
- c) ***diffusione nella comunità scientifica nazionale***;
- d) ***diffusione nella comunità scientifica internazionale***.

³ I criteri di seguito articolati riguardano parimenti le riviste edite in forma cartacea e quelle *on-line*, quando siano conformi alla legge sulla stampa.

3.1. Contenuto e modalità di applicazione dei criteri.

a) per **qualità** dei contenuti si intende la risultante della ponderata combinazione dei seguenti indicatori:

1. L'eventuale ruolo, svolto dalla rivista, quale punto di riferimento editoriale di studiosi costituenti una parte qualitativamente significativa della comunità scientifica.
2. La frequenza di contributi di autori di riconosciuta autorevolezza scientifica.
3. Il livello di approfondimento ed il tasso di originalità scientifica dei contributi.

Questi indicatori sono integrati in ragione del rilievo centrale assunto dal sistema della *peer review*.

La qualità della revisione è, a sua volta, criterio di classificazione delle riviste. In particolare, è essenziale che la revisione sia rigorosamente regolata e puntualmente documentata, con modalità rese pubbliche *ex ante*, secondo principi di trasparenza, autonomia e competenza dei revisori (almeno due per ogni lavoro), adeguatezza del loro numero rispetto all'entità dei lavori annualmente revisionati.

In particolare, la revisione dei pari è ritenuta idonea a svolgere il suo ruolo di garanzia del livello qualitativo necessario ai fini della classificazione delle riviste in A quando (cfr. Parere CUN 27.11.2009; Proposta CUN 25.02.2010):

- i lavori pubblicati siano sottoposti a *peer review* in misura non inferiore al 60% della loro consistenza su base annua;
- la revisione sia rigorosamente regolata e delle regole adottate sia dato sinteticamente conto *ex ante*, in un apposito *statement* pubblicato in ogni fascicolo della rivista stessa;
- la revisione sia documentata, mediante conservazione in un apposito archivio degli esiti della revisione stessa, così come comunicati – in forma anonima – agli autori dei contributi;
- la revisione sia affidata ad un organo stabile della rivista, diverso dalla direzione, ovvero a studiosi esterni alla rivista stessi, ordinati in un apposito elenco; il numero dei revisori sia proporzionato alla consistenza annuale dei lavori soggetti a revisione pubblicati nella rivista; gli studiosi presenti nell'elenco dei revisori di una determinata rivista svolgano il medesimo compito per non più di tre riviste contemporaneamente, al fine di garantire la massima serietà e l'impegno del revisore a svolgere il suo compito entro limiti di tempo determinati;
- l'organo di revisione o l'elenco dei revisori siano composti da professori ordinari, anche in pensione, o comunque da studiosi di indiscussa ed incontrovertibile serietà ed esperienza.

- siano previsti due revisori per ciascun lavoro e l'attribuzione dei lavori ai revisori presenti nell'elenco o componenti l'organo sia fatta con criteri tali da assicurare l'indipendenza dei revisori, l'anonimato degli stessi e l'anonimato altresì dei lavori sottoposti a revisione;

E' altresì criterio di valutazione della qualità, ulteriore e non sostitutivo rispetto alla revisione la puntualità nella pubblicazione dei fascicoli, in coerenza con la periodicità propria della rivista.

b) Per **prestigio** di una rivista si intende l'alta considerazione della quale la medesima gode presso la comunità scientifica in ragione del suo impegno civile, della sua continuità culturale e dell'autorevolezza scientifica del direttore e/o del comitato scientifico;

c) Per **diffusione nella comunità scientifica nazionale** si intende la diffusione tra gli studiosi costituenti, appunto, la comunità scientifica, rilevata, tra l'altro, dalla evidente incidenza sulla dottrina successiva e dalla consultabilità della rivista nelle biblioteche scientifiche, in cartaceo o *on line*, nonché dei suoi indici e *abstracts on line*. Peraltro, diffusione scientifica non è da confondersi con divulgazione: non si considera perciò rilevante la diffusione in senso più ampio, la quale non necessariamente corrisponde alla vocazione scientifica della rivista ed è invece, spesso, testimonianza del suo carattere divulgativo. Al contrario, si deve considerare positivamente il requisito della diffusione anche per le riviste che ospitano il dibattito scientifico proprio di una ristretta comunità specializzata.

d) **Diffusione nella comunità scientifica internazionale**. Ai fini della qualificazione, in tal senso, è necessaria la consultabilità in via telematica di titoli e *abstracts* in lingua inglese nonché la sussistenza di almeno una tra le seguenti condizioni:

- la presenza non meramente occasionale di scritti integrali in lingua straniera - nella pubblicazione in forma cartacea o su web - anche, se del caso, in conseguenza della partecipazione della rivista a network internazionali;
- la presenza, nella direzione, di componenti stranieri, la quale si traduca nella presenza costante di contributi di studiosi di altri Paesi;
- la presenza della rivista in biblioteche universitarie di almeno tre Paesi diversi dall'Italia
- la presenza in indici internazionali e/o in cataloghi di Università straniere a essi assimilabili.

4. La classificazione "provvisoria" delle riviste.

L'applicazione dei criteri suddetti per la classificazione delle riviste scientifiche in A, B, C, D (o nel minor numero di classi che sia ritenuto utile con riferimento alle riviste di determinati settori, là dove esista obiettivamente un minor numero di riviste accreditate come scientifiche, ovvero queste siano di livello non così disomogeneo da dover

prevedere quattro diverse classi) abbisogna di un certo tempo per andare a regime. Le riviste (i.e.: le direzioni delle riviste) hanno infatti necessità di organizzarsi, per esempio per allestire un *peer reviewing* rispettoso dei canoni sopra richiamati o per abituare gli autori dei contributi a predisporre titolo ed *abstract* anche in lingua inglese; ciò richiede appunto del tempo.

Si prevede che i criteri di classificazione delle riviste sopra indicati possano andare a regime a partire dal 2012.

Nelle more, su iniziativa e ad opera delle singole associazioni disciplinari o comunità scientifiche, si è proceduto ad una classificazione provvisoria delle riviste, assumendo come *benchmark* i criteri già noti:

- (i) **qualità** (dei contenuti);
- (ii) **prestigio della rivista;**
- (iii) **diffusione nella comunità scientifica nazionale;**
- (iv) **diffusione nella comunità scientifica internazionale,**

ed applicandoli, per il momento, in via empirica ed intuitiva, sulla base del “comune sentire” espresso dalle diverse comunità scientifiche, strutturate o no che siano in associazioni.

Peraltro, specialmente per quanto riguarda il criterio fondamentale della qualità dei contenuti e del controllo della stessa, le direzioni di numerose riviste si sono già attrezzate (o lo stanno facendo rapidamente), allestendo sistemi di *peer review* e pubblicando il relativo *statement* (per lo più) nella seconda o quarta di copertina della rivista.

Le associazioni partecipanti al tavolo hanno per converso concordemente rilevato l'inadeguatezza allo scopo di taluni criteri che risultano attualmente in uso da parte del Ministero, come quello basato sull'apprezzamento della qualità degli studiosi componenti la direzione della rivista in relazione alla partecipazione a PRIN ammessi al cofinanziamento o all'afferenza ad Atenei valutati positivamente.

5. Lavori non pubblicati in riviste.

Criteri generali per la valutazione dei lavori non pubblicati in riviste sono:

- (i) il **prestigio della collocazione editoriale**, attestato:
 - dalla rilevanza nazionale o internazionale della casa editrice;
 - dall'inserimento del lavoro in una “collana” dotata di un comitato scientifico o di una direzione scientifica, costituiti da studiosi di indiscussa autorevolezza e competenza, prevalentemente professori ordinari;
- (ii) la **sottoposizione di ciascun lavoro alla “revisione dei pari”**, da eseguirsi a cura del comitato o della direzione scientifica, secondo criteri del tutto analoghi (*id est*: trasparenza delle modalità e documentazione del procedimento; autonomia dei

revisori e loro indiscussa competenza riguardo allo specifico tema; previsione di almeno due revisori per ogni lavoro; doppio anonimato) a quelli previsti per la *peer review* dei lavori destinati alla pubblicazione in riviste.

In mancanza di specifiche collane, la medesima procedura di cui al precedente punto (ii) sia adottata direttamente dalla stessa casa editrice, la quale si sarà munita di un comitato scientifico costituito da studiosi di indiscussa autorevolezza e competenza;

La medesima procedura di cui al punto (ii) sia adottata altresì per i lavori pubblicati in volumi collettanei, compresi quelli contenenti “atti di congressi” e “studi in onore” o “studi in memoria”.

Anche per i lavori non pubblicati in riviste si pone l’esigenza di un periodo di adattamento ai nuovi criteri, l’applicazione dei quale dovrebbe andare a regime a partire dal 2012. Per i lavori editi anteriormente a tale data, si farà capo – così come ai fini della classificazione provvisoria e transitoria delle riviste: cfr. § 4 – ai criteri indicati nel medesimo § 4, sub (i), (ii), (iii) e (iv).

Roma, 9 maggio 2011